

STATUTO

della Associazione C.I.S.S. - Centro Infanzia Sociale Sonia -, con sede in
Canosa di Puglia (Bari) - ONLUS -.

Allegato "A."

Ricevibile 16/33

Articolo 1°

È costituita l'Associazione "C.I.S.S. - Centro Infanzia Sociale SONIA" -
ONLUS.

Articolo 2°

Essa ha sede in Canosa di Puglia (Bari) per ora alla via Corsica 140.

In caso di cambiamento della sede saranno effettuate le dovute comunicazioni.

Articolo 3°

La durata dell'Associazione è indeterminata.

FINALITA' DEL CENTRO

Articolo 4°

L'Associazione, che, per brevità in prosieguo potrà essere chiamata
semplicemente Centro, ha lo scopo di contribuire al miglioramento della
educazione e dell'assistenza all'infanzia e al suo sviluppo psico-fisico e culturale
oltre che a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'istruzione della
gioventù nei settori professionali, istituendo e gestendo scuole di ogni ordine e
grado, corsi di specializzazione nei limiti dei compiti istituzionali, e che
comunque venga deliberato dal Consiglio Direttivo o che gli sia demandato da
leggi, da regolamenti, da pubbliche amministrazioni, il tutto inteso sempre come
servizio sociale a favore della collettività nello spirito della legge 11 agosto 1991
n.266, integrando l'opera della famiglia e delle istituzioni pubbliche.

Inoltre può provvedere:

1. ad istituire e gestire nidi d'infanzia;

2. ad istituire e gestire attività educative e scolastiche nell'ambito della scuola per l'infanzia, primaria e secondaria;
3. ad assistere l'infanzia e la gioventù diseredata attraverso l'impiego sociale e lavorativo dei soci in forma gratuita quale volontariato sociale;
4. alla istituzione o gestione di corsi di aggiornamento, specializzazione, qualificazione didattica per gli aspiranti ed operatori nel settore scolastico e dei servizi socio assistenziali in genere;
5. alla istituzione o gestione di corsi di musica e di danza;
6. istituire centri di interesse sociale per la gioventù finalizzati al recupero dei disadattati sociali, anche in forma convittuale;
7. alla istituzione o gestione di soggiorni climatici e di ricreazione per la gioventù;
8. organizzare e gestire mense scolastiche o di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande in favore di soci e familiari, al fine di supportare economicamente la gestione finalizzata dell'Ente;
9. istituire e gestire laboratori-scuola per portatori di handicap e disadattati psichici e sociali;
10. formare, gestire, promuovere e valorizzare le cose d'interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche;
11. tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente ai fini sociali;
12. tutelare i diritti civili e perseguire finalità di solidarietà sociale;
13. istituire e sciogliere sezioni distaccate, fissando le norme del loro funzionamento;
14. assumere ogni altra iniziativa strumentale alle attività sopra descritte, dandosi atto che la loro elencazione non è da considerarsi esaustiva.

Articolo 5°

Il Centro non ha fini di lucro.

Il suo patrimonio è costituito:

- a) da contributi ed elargizioni di soci e di Enti Pubblici, Associazioni, Organismi e privati in genere;
- b) da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti;
- c) da beni mobili ed immobili comunque acquistati dalla associazione;
- d) dal contributo intellettuale, organizzativo e di servizio dei soci che può consistere anche in prestazioni d'opera e di lavoro non remunerato quale volontariato socio scolastico assistenziale ai fini dell'accrescimento del patrimonio dell'Ente;
- e) dai proventi accessori di tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- f) dai proventi di raccolte pubbliche, pesche, banche di beneficenza, tombole.

Articolo 6°

Il Centro provvede al raggiungimento dei suoi scopi con le entrate provenienti da rendite patrimoniali, contributi degli associati resi ai sensi delle lettere a) e d) dell'art.5 che precede, proventi da manifestazioni e di gestioni accessorie, oblazioni ed elargizioni di Enti privati, contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti circoscrizionali, ed altresì attraverso l'affidamento delle attrezzature ad Associazioni e Cooperative organizzate secondo le finalità del Centro oltre a entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, in relazione a particolari necessità, versamenti volontari degli associati, da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Articolo 7°

Le disponibilità del Centro possono essere investite:

- a) in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici e servizi per la propria attività istituzionale;
- b) in titoli di stato o garantiti dallo Stato di più alto rendimento;
- c) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito che offrano più elevati saggi di interesse.

I SOCI

Articolo 8°

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie. L'ammissione non può essere temporanea.

I soci si distinguono in Fondatori, Sostenitori ed Ordinari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno effettivamente fondato il Centro e quelli che, dal Consiglio Direttivo, ad unanimità di giudizio potranno essere riconosciuti come tali, al fine di innalzare gli scopi e le finalità dell'Associazione. I candidati devono essere scelti fra i cittadini di indiscussa probità che, per condizioni sociali, uffici ricoperti, studi e nelle varie attività amministrative e produttive collegabili all'infanzia, siano in grado di fornire al Centro Amministratori capaci di promuoverne l'incremento.

Soci Sostenitori sono le persone, le società, gli enti, ammessi dal Consiglio Direttivo che contribuiscono in modo rilevante all'attività della Associazione, mediante il versamento di una sola quota associativa di danaro fissato dal Consiglio medesimo.

Soci Ordinari sono quelli ammessi dal Consiglio Direttivo. Il socio ordinario

versa un contributo iniziale il cui importo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci inoltre sono tenuti al versamento annuale di un contributo il cui importo sarà determinato ugualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria, ad eccezione dei soci di cui all'art. 5, lettera d).

Articolo 9°

Sono da considerarsi *Associati* le persone fisiche ovvero giuridiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, siano disponibili a cooperare per l'attuazione dell'attività sociale. L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente.

L'adesione non conferisce la qualifica di socio.

Gli Associati possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte di Comitati Tecnici e, a titolo consultivo, del Consiglio stesso.

Possono, altresì, essere invitati in qualità di osservatori alle Assemblee sociali nel caso vi siano all'ordine del giorno argomenti programmatici.

La qualifica di Associato comporta l'obbligo della semplice quota annuale.

Gli Associati diversi dalle persone fisiche possono richiedere al Consiglio direttivo di versare la quota annuale in forma di beni strumentali o di apporto d'opera di proprio personale in forma gratuita.

Gli Associati persone fisiche che collaborano all'attività dell'Associazione possono essere dispensati dal pagamento della quota sociale. L'esonero e la durata dello stesso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

È escluso qualsiasi rimborso di quote agli Associati.

Articolo 10°

Nessun utile è distribuito ai soci. Gli associati non possono, in ogni caso, vantare diritti su quanto versato all'Associazione, né, comunque, sul patrimonio della stessa. *Le quote sono intrasumibili*

Articolo 13°

Sono Organi della Associazione:

L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14°

L'Assemblea dei soci si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario. Essa deve essere comunque convocata almeno una volta all'anno.

Ad essa compete: l'elezione del Consiglio Direttivo; l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; l'elezione del Collegio dei Probiviri; l'approvazione annuale e pluriennale del programma generale di attività.

Le Assemblee saranno valide in prima convocazione se presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei soci si riunisce su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Avranno diritto al voto i soci in regola con il versamento del contributo iniziale oltre a quello dell'anno in corso. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito ai soci o comunicato con manifesti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere il relativo ordine del giorno e, ove necessario, la data della seconda convocazione. L'Assemblea può convocarsi, in via d'urgenza, mediante avvisi scritti almeno due giorni liberi prima della data fissata in prima convocazione. Ogni socio può farsi

incarichi e stabilendone i compensi;

g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra i Soci;

h) nominare i responsabili delle singole ricerche e delle singole commesse; la nomina autorizza il responsabile a gestire i fondi della ricerca nei limiti del budget presentato;

i) nominare il Tesoriere fra i suoi membri;

j) nominare il Direttore.

Il Consiglio Direttivo può designare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile ed il relativo compenso con l'osservanza delle norme di legge e di Statuto.

Il Consiglio può delegare in parte le proprie facoltà al Presidente. In tal caso quest'ultimo delibererà con provvedimento presidenziale.

IL PRESIDENTE

Articolo 19°

Spettano al Presidente i più ampi poteri di esecuzione della gestione ordinaria e straordinaria del Centro. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed a lui spettano i poteri di firma. Egli cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice Presidente sostituisce nella pienezza dei poteri il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Presidente può delegare in parte le proprie attribuzioni ad altri membri del

Statuto CISS uso-bollo.doc 29/06/98

16